

Domanda riconvenzionale impropria e domanda trasversale: un possibile distinguo?

*Adolfo Mutarelli**

SOMMARIO: 1. Ammissibilità della domanda tra coevocati - 2. La domanda tra coevocati: natura ed effetti - 3. Modalità e termini di proposizione.

1. Ammissibilità della domanda tra coevocati.

A poco meno di un anno la Suprema Corte (1), ribaltando un suo recente *decisum* (2), ha statuito che il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e nelle forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, secondo comma, c.p.c. Ciò in quanto deve qualificarsi come riconvenzionale la domanda che il convenuto formula nei confronti dell'attore, quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto che è già parte del processo e quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante ovvero di altri convenuti facenti parte del processo.

Nel silenzio del codice di rito, che non offre una nozione di domanda riconvenzionale, la dottrina e la giurisprudenza ne hanno nel tempo elaborato i tratti connotativi nella provenienza soggettiva dal convenuto il cui contegno processuale non si limita ad invocare il rigetto della domanda di parte attrice chiedendo che il giudice, con accertamento idoneo a giudicato, prenda cognizione del diritto opposto alla domanda principale seppur ad essa collegato sul piano obiettivo (3).

Nella riferita prospettiva rientra, pertanto, nella nozione di domanda riconvenzionale anche quella proposta dall'attore (art. 183, 4° comma c.p.c.)

(*) Già Avvocato dello Stato.

(1) Cass., ord., 23 marzo 2022, n. 9441.

(2) Cass., 12 maggio 2021, n. 12662 secondo cui, a differenza di quanto sostenuto da Cass. 12 aprile 2011, 8315, non è necessario distinguere il caso in cui il titolo della domanda trasversale sia il medesimo o sia diverso rispetto a quello su cui si basa la domanda dell'attore dovendosi sempre nella comparsa di costituzione e risposta chiedere il differimento dell'udienza per la chiamata del coevocato/terzo.

(3) La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore. L'eccezione riconvenzionale consiste, a differenza della domanda riconvenzionale, in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo (Cass., 16 marzo 2021, n. 7292; in dottrina M. DINI, *La domanda riconvenzionale nel diritto processuale civile*, Milano, 1978, 203 e *passim*).

quale conseguenza delle domande riconvenzionali ed eccezioni proposte dal convenuto (*reconventio reconventionis*) (4).

In tale contesto si innesta la problematica dell'ammissibilità della domanda (c.d. trasversale o riconvenzionale impropria) nei confronti di altro coevocato in giudizio e in particolare, ove ritenuta ammissibile, in ordine alle modalità di proposizione.

Il problema è sorto in quanto mentre il codice di rito, nel suo impianto originario, non concede appigli per consentire di qualificare come domanda riconvenzionale (solo) quella svolta dal convenuto nei confronti dell'attore (5) (artt. 36, 167, 2° comma, e 292 c.p.c.) gli interventi successivi sembrano militare proprio nel senso restrittivo sopra delineato.

Così l'art. 418 c.p.c., introdotto con l. 11 agosto 1973, n. 533 per il processo del lavoro, secondo cui *“Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza”*.

Ed ancora l'art. 183, 4° comma c.p.c di cui alla (sempre meno) novella L. 26 novembre 1990, n. 353 (6) a mente del quale *“Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto”*.

Tuttavia, a ben riflettere, anche tali norme non possono essere interpretate nel senso di circoscrivere la nozione di riconvenzionale (solo) a quella proposta dal convenuto nei confronti dell'attore in quanto la loro ermeneusi va calata, per l'art. 418 c.p.c., nell'ambito delle esigenze specifiche del processo del lavoro in cui vi è ordinariamente contrapposizione tra due parti (7) ovvero,

(4) Così M. COMASTRI, *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI E R. VACCARELLA, Torino, Vol. I, p. 487.

(5) Per una ricostruzione storica della ammissibilità della domanda riconvenzionale da parte del convenuto è agevole il rinvio a I. DI CIOMMO, *Anche la riconvenzionale tra convenuti va soggetta ad autorizzazione del giudice*, in *Dir. Proc. Civ. it. comp.*, 2021, p. 319 secondo cui *“Nel diritto romano classico l'esistenza della riconvenzionale era dibattuta, almeno fino all'avvento della Nov. 96, con cui Giustiniano prescrisse l'obbligo per il convenuto di far valere ogni pretesa contro l'attore nello stesso giudizio, in tal modo evitando superflui dispendi per l'amministrazione della giustizia. Nel diritto intermedio e nel diritto canonico, la riconvenzionale era ammessa solo se relativa a causa connessa con quella originariamente introdotta dall'attore. Volgendo lo sguardo Oltralpe, la legislazione statutaria francese vietava la riconvenzione fino alla Coutume de Paris del 1580. Anche il code de procedure civile del 1806 conteneva appena tre riferimenti indiretti alla riconvenzionale, senza offrirne una specifica regolamentazione. Solo con le leggi del 1838 viene formalmente disciplinata la “domande incidentale”, poi recepita anche dal nuovo code de procedure civile”*.

(6) B. SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in *Judicium.it*.

per l'art. 183, 4° comma c.p.c., nella fase processuale successiva al momento di dispiegamento delle domande tra le parti. Sicché costituirebbe forzatura ermeneutica quella di voler desumere (sol per questo) da tali norme l'esclusione dal novero della nozione di domanda c.d. riconvenzionale quella svolta dal convenuto nei confronti di altro coevocato in giudizio.

Non sono pertanto rintracciabili sicuri indici normativi che circoscrivano la nozione di riconvenzionale alla sola domanda del convenuto nei confronti dell'attore, così come il codice di rito, non dedicando alcuna disciplina alla domanda del convenuto nei confronti del coevocato in giudizio, non può ritenersi ne escluda l'ammissibilità. Il problema è, quindi, stabilire quale sia la disciplina applicabile.

Va dato atto alla giurisprudenza di aver per prima ammesso e poi plasmato nel tempo (e nel silenzio del diritto positivo) i presupposti e la modalità di proposizione della domanda nei confronti del convenuto contro altro coevocato, facendo prevalere esigenze sostanzial-sistematiche in quanto "*sarebbe rigido e vacuo formalismo negare a chi è chiamato in un giudizio la possibilità di far valere in quella medesima sede il diritto di cui è titolare e che avrebbe potuto sicuramente tutelare mediante l'intervento sol perché, maliziosamente o meno, gli è stata attribuita altra veste processuale*" (8).

In tal senso la giurisprudenza successiva e la dottrina che, in analogia prospettiva, ha opportunamente osservato che se al convenuto è dato ampliare l'oggetto del giudizio chiamando in causa un terzo non può poi essergli negato il potere di proporre una domanda nei suoi confronti solo perché il terzo è già convenuto in lite (9).

L'esistenza di un contraddittorio già così dispiegato dovrebbe infatti agevolare il riconoscimento di tale facoltà se non altro per il rispetto di palesi esigenze di concentrazione, celerità ed economicità del processo che, tuttavia devono pur sempre essere declinate e temperate con il diritto di difesa del coevocato destinatario della domanda del litisconsorte.

2. La domanda tra coevocati: natura e effetti.

Dall'ammissibilità della domanda nei confronti del coevocato consegue che la nozione di "riconvenzionale" andrebbe ridisegnata in senso ampliativo, ritenendo cioè tale ogni domanda proposta tra parti già evocate in giudizio. Mentre la riconvenzionale proposta dal convenuto nei confronti dell'attore ri-

(7) M. GERARDO - A. MUTARELLI, *Il processo nelle controversie di lavoro pubblico*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 10 e *passim*.

(8) Testualmente da: Cass. 4 gennaio 1969, n. 9, in *Giur. it.*, 1970, I, c. 810, con nota di G. TARZIA, *Sulla proposizione delle domande tra litisconsorti*. In tal senso anche Cass., 26 marzo 1971, n. 894; Cass., 29 aprile 1980, n. 2848; Cass., 15 giugno 1991, n. 6800.

(9) E. VULLO, *La domanda proposta dal convenuto contro l'altro: condizioni di ammissibilità, termini e forme*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1779.

chiede che tra le contrapposte pretese sia configurabile (art. 36 c.p.c.) un collegamento obiettivo tale da rendere opportuna la celebrazione del *simultaneus processus* a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, 1° co., Cost. (10) (ricomprendendo in tale ambito l'ammissibilità anche della c.d. riconvenzionale non connessa) (11), e la *reconventio reconventionis*, la connessione nei limiti in cui la sua proposizione sia giustificata dalle difese del convenuto (12), resta dubbio se qualsiasi domanda tra coevocati, possa qualificarsi sempre riconvenzionale o solo allorchè, come si ritiene preferibile, se fondata su medesimo titolo della domanda dell'attore principale.

Senza negare lo iato concettuale tra domanda riconvenzionale in senso proprio (13) e domande tra litisconsorti, c'è da indagare se la domanda nei confronti del coevocato debba (sempre) parificarsi *tout-court* e *quoad effectum* alla domanda riconvenzionale (che definiremo, per comodità, riconvenzionale impropria) tra attore e convenuto nei suoi presupposti, nei termini e nelle modalità di proposizione (art. 36 c.p.c.) o se da tale ambito debbano enuclearsi le domande tra litisconsorti (che definiremo per comodità, trasversali) fondate su diverso titolo e alle quali applicare il meccanismo che il codice di rito prevede per la *vocatio* del terzo estraneo per il quale (artt. 167 e 269 c.p.c.) si rende necessaria la chiamata in causa a tutela dell'integrità del diritto di difesa e di reazione processuale (artt. 3 e 24 Cost.).

Nella prima pronuncia (14) successiva alla novella del 1990 viene presochè dato per scontato che ogni domanda proposta nei confronti di altro convenuto sia parificabile *tout-court* alla domanda riconvenzionale. Ciò nell'avvertita esigenza, ritenuta prevalente, di agevolare il *simultaneus processus* nel dichiarato fine di privilegiarne celerità e concentrazione.

In tal senso anche la prevalente giurisprudenza successiva (15) che ha posto l'accento sul rilievo che, diversamente opinando, dovrebbe autorizzarsi la chiamata in causa (art. 269 c.p.c.) di un terzo già evocato in giudizio cui è già noto il *thema decidendum* con differimento dell'udienza. E tutto ciò al li-

(10) Cass., 24 gennaio 2018, n. 1752.

(11) Così: Cass. ord., 15 gennaio 2020, n. 533. In dottrina, in senso positivo: CARNELUTTI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Roma, 1950, 256; NAPPI, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1943, 124; FRANCHI, *Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione*, in *Comm. c.p.c.* ALLORIO, I, Torino, 1973, 352; LUIISO, *Diritto processuale civile*, I, 7ª ed., Milano, 2013, 26865. In senso negativo: SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1973, 39; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1957, 125; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1975, 197; GIONFRIDA, *La competenza nel nuovo codice di procedura civile*, Palermo, 1942, 363.

(12) Cass., 13 febbraio 2009, n. 3639, in *Foro it.*, I, c. 1037.

(13) Cfr. A. RONCO, *Appunti sulla domanda di un convenuto contro l'altro*, in *Giur. it.*, 1999, pp. 2290 e ss.

(14) Cass., 12 novembre 1999, n. 12558.

(15) Cass., 16 marzo 2017, n. 6846; Cass., 26 ottobre 2010, n. 25415.

mitato fine di far acquisire per tal via (al già evocato) la qualità di parte nei confronti della domanda del coevocato in giudizio.

In analoga prospettiva anche l'ordinanza 23 marzo 2022, n. 9441 secondo cui *“la domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme per la chiamata del terzo”* e, comunque, *“non è necessario che la riconvenzionale “trasversale” sia fondata sui medesimi fatti posti dall'attore principale a fondamento della sua domanda”* (16). Tale pronuncia, in ragione di esigenze di semplificazione delle forme, parifica la disciplina della domanda tra litisconsorti alla riconvenzionale in senso proprio senza offrire alcuna proposta ricostruttiva (17).

Orbene è evidente che il coevocato dinanzi a una domanda non fondata su un legame oggettivo facente già parte del processo (si pensi a una domanda fondata su titolo diverso da quello posto a base del giudizio dall'attore, ad es. garanzia convenzionale) si trova nella medesima posizione di un terzo estraneo al giudizio senza, tuttavia, avere a disposizione i termini di costituzione ma solo la possibilità di replicare alla stessa nei termini di cui al 5° comma dell'art. 183 c.p.c. (18). Non sussiste, peraltro, alcuna assorbente ragione che possa autorizzare la sottrazione (al destinatario della domanda del coevocato) dei termini a comparire nonché di godere dell'ordinario svolgimento del processo secondo la tempistica propria degli artt. 180 e 183 c.p.c. Il *simultaneus processus* non può realizzarsi con sacrificio del diritto di difesa in quanto solo quest'ultimo è principio costituzionale.

Né appare significativo che il terzo sia già convenuto nel processo in quanto rimane pur sempre terzo rispetto ad una nuova domanda fondata su titolo diverso da quello posto a fondamento dall'attore della propria azione. Esigenza di celerità e concentrazione del processo non possono sacrificare il diritto di difesa del destinatario di domanda da parte di altro litisconsorte fondata su titolo autonomo rispetto al *thema decidendum* del giudizio per l'evidente ragione che, da un lato, non vi è alcuna norma che lo preveda e, dall'altro, che il sistema processuale non sembra consentirlo né, infine, appare costituzionalmente tollerabile.

A prescindere dal dato testuale che l'art. 183, 5° comma c.p.c. (*“... l'attore nella stessa udienza può proporre [...] che sono conseguenza della riconvenzionale proposta dal convenuto”*) contiene significativamente i termini di *“at-*

(16) In tal senso nella disciplina *ante* novella 1990: Cass., 29 aprile 1980, n. 2848.

(17) *Ex plurimis*: Cass., 6 luglio 2001, n. 9210; Cass., 26 marzo 1971, n. 894; Cass., 27 settembre 1999, n. 10605.

(18) In tal senso Cass. 16 marzo 2017, n. 6846 che ha ritenuto non tempestiva la contro-riconvenzionale proposta da convenuto a fronte di domanda di coevocato in sede di memoria *ex* art. 183, VI comma c.p.c. anziché alle udienze di prima comparizione e trattazione (distinte al tempo della decisione). Ed ancora Cass., 26 ottobre 2017, n. 25415 in *Imm. e propr.*, 2018, p. 54 che si segnala per aver, con riferimento al processo regolato dal *“nuovo rito”*, avallato l'indirizzo precedente che consentiva di proporre, con la comparsa di costituzione in giudizio, una domanda nei confronti di altro convenuto.

tore” e “*riconvenzionale*” evocando le rispettive nozioni e, per quanto concerne la riconvenzionale (art. 36 c.p.c.), i limiti di ammissibilità (ancor più rigorosamente circoscritti per la *reconventio reconventionis*) non si ritiene che esigenze di concentrazione processuale possano far premio sull’integrità del diritto di difesa del terzo coevocato cui verrebbe riconosciuto il (ben più) ristretto termine processuale di reazione di 20 giorni a fronte di una domanda che non presenta, per dir così, connotati di connessione con il giudizio principale.

Non sembra invero che in tali specifiche ipotesi la domanda tra coevocati possa ritenersi sottratta alla disciplina della chiamata del terzo in causa e, quindi, all’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa con differimento dell’udienza (art. 269 c.p.c.). Si aggiunga inoltre che, secondo l’orientamento prevalente, la domanda nei confronti del coevocato farebbe perciò stesso di fatto sempre parte del processo (fino alla sua eventuale pronuncia di inammissibilità) in quanto *ab initio* non opererebbe il filtro dell’autorizzazione a chiamare in causa un terzo che, secondo la prevalente giurisprudenza, costituisce esercizio del potere discrezionale ed insindacabile del giudice in ordine alla sussistenza del requisito della comunanza (*e convenienza*) di causa (19). Potere riconosciuto proprio a tutela di ragioni di economia processuale e di garanzia della ragionevole durata del processo (20).

In relazione a quanto precede, sembra doversi prediligere l’orientamento, invero sin qui minoritario (21), che diversifica la domanda proposta nei confronti del coevocato che si fonda sul medesimo titolo posto a base della domanda dell’attore, (che preferiamo qualificare di c.d. riconvenzionale impropria) dalla diversa ipotesi della domanda non fondata sul medesimo titolo su cui si basa la domanda dell’attore fondata bensì su di un diverso rapporto (che preferiamo qualificare come c.d. domanda trasversale) per la quale sarà necessario ottenere l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo già evocato in lite. Alla domanda tra coevocati dovrebbe, quindi, applicarsi la disciplina della riconvenzionale se il legame obiettivo (*rectius*: titolo) è il medesimo di quello dell’attore, la disciplina della chiamata del terzo se il titolo è diverso. La prospettata soluzione, nel silenzio del diritto positivo, sembra costituire tollerabile bilanciamento tra esigenze di concentrazione del processo e diritto di difesa.

(19) Cass. S.U., 23 febbraio 2010, n. 4309. Con riferimento al rito lavoro: Cass., 4 agosto 2004, n. 17218.

(20) Deve tuttavia avvertirsi che, secondo il più recente orientamento, quando l’attore o il convenuto provveda alla chiamata di terzo senza il rispetto delle modalità di cui rispettivamente all’art. 269, 2° e 3° co., se il giudice di primo grado non rileva d’ufficio tale nullità, sempreché il chiamato si sia costituito senza eccepire la decadenza del chiamante, il vizio si sana, ove non dedotto come specifico motivo di impugnazione: Cass., 23 dicembre 2021, n. 41383.

(21) Così: Cass., 12 aprile 2011, n. 8315.

La proposta diversificazione appare peraltro in linea con il principio, di recente confermato dalla Corte costituzionale, secondo cui non sussiste un diritto costituzionalmente tutelato al *simultaneus processus* la cui eventuale inattuabilità non può ritenersi *ex se* lesiva del diritto di difesa o di azione se “*la pretesa sostanziale può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa*” (22).

Nel caso di diversità di titolo deve pertanto ritenersi che l’esigenza della concentrazione propria della realizzazione del *simultaneus processus* debba cedere il passo dinanzi alle esigenze difensive e di reazione processuale del coevocato/terzo e ciò a tutto beneficio della “*parità di armi*” (23).

3. Modalità e termini di proposizione.

Nel codice di rito *ante* “novella 1990”, ai fini dell’ammissibilità della domanda tra coevocati era necessaria la mera proposizione nella comparsa di costituzione (art. 170 c.p.c.). Sulle parti evocate in giudizio gravava infatti un vero e proprio onere di vigilanza e controllo sull’attività processuale, dal cui adempimento conseguiva la possibilità di tempestiva reazione processuale e la scelta del contegno processuale da assumere. Peraltro nel sistema processuale previgente era meno avvertita la contiguità della domanda trasversale con la chiamata del terzo. Il terzo, infatti, poteva essere chiamato alla prima udienza dal convenuto che, in alternativa, poteva chiedere di essere autorizzato dal giudice, il quale disponeva di ampio potere discrezionale nel valutare le ragioni che avevano impedito alla parte originaria l’immediata chiamata del terzo (24). Sicché alla soluzione della problematica esaminata non era riservato particolare rilievo.

Il novellato art. 269 c.p.c. non consente più tale alternativa ed anzi impone che il convenuto manifesti la volontà di chiamare un terzo in causa nella comparsa di costituzione e risposta (art. 167 c.p.c.). Costituendo la richiesta in comparsa di costituzione e risposta l’unica possibilità di ampliare l’ambito della controversia, appare evidente che l’esistenza di parte già coevocata in giudizio non muti l’esigenza di conseguire l’autorizzazione alla chiamata in causa (almeno allorché) la domanda sia fondata su un diverso rapporto rispetto a quello su cui si fonda la domanda dell’attore (25).

Nella diversa ipotesi in cui la domanda tra coevocati è fondata sul mede-

(22) Giurisprudenza costituzionale costante: da ultimo: Corte Cost. 26 novembre 2020, n. 253 in *Foro it.*, 2021, I, c. 19 ed ivi nota redazionale.

(23) A. MUTARELLI, *All’esame della Consulta il problema della revocabilità della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo*, in *Corr. giur.*, 1996, p. 569.

(24) Da G.P. CALIFANO, *Intervento di terzi e riunione di procedimenti*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, a cura di S. CHIARLONI, Milano 2019, pp. 122 e ss.

(25) In ordine all’intervenuto superamento della distinzione tra garanzia propria e impropria si rinvia, per evidenti esigenze di economia del presente lavoro, a R. TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Dir. proc. civ.*, 2016, pp. 827 e ss.

simo titolo sui cui si basa la domanda dell'attore potrà tollerabilmente ritenersi sufficiente che tale domanda sia formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta senza alcuna necessità di notificazione della stessa ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (26).

Nell'ipotesi in cui il coevocato convenuto non si costituisca sarà necessario procedere alla notifica del verbale di udienza e della comparsa di costituzione nei suoi confronti quale parte contumace *ex art.* 292 c.p.c.

Alla luce dell'illustrato dibattito, del silenzio del codice di rito e dell'inesistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza *in subiecta materia*, costituisce accortezza forense quella di proporre nella comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata, la domanda nei confronti del coevocato, richiedendo nel contempo che il Tribunale, ove ritenuto necessario, disponga il differimento dell'udienza *ex art.* 269 c.p.c. per consentire la chiamata del coevocato/terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Del resto al giurista compete individuare ogni possibile insidia processuale, all'avvocato dribblarle (27).

(26) Peraltro appare opportuno osservare che nel rito lavoro, caratterizzato dalla tassatività di rigide preclusioni, l'onere di chiedere al giudice l'emissione di un nuovo decreto di fissazione udienza *ex art.* 418 c.p.c., a pena di decadenza, sussiste a carico del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, si applica anche nei confronti del terzo chiamato in causa che, con la memoria difensiva, abbia proposto autonoma domanda riconvenzionale nei confronti di una delle parti in giudizio. In tal senso Cass., Sez. Lav., 22 luglio 2008, n. 20176.

(27) Per un veloce censimento delle insidie processuali, cfr. M. MINARDI, *Le trappole nel processo civile*, Milano, Giuffrè, 2010.